

**SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO  
PER L'EROGAZIONE DI SISTEMA DOMICILIARIETÀ  
MEDIANTE ACCREDITAMENTO E VOUCHERIZZAZIONE**

**AMBITO TERRITORIALE CREMONESE  
TRIENNIO 2024-2026**

L'anno ..... Il giorno ..... del mese di .....

**TRA**

AZIENDA SOCIALE CREMONESE, con sede legale in ....., codice fiscale 93049520195 e P.I. 01466360193, rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. ..., nato a ... il ... e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di Azienda Sociale Cremonese (*di seguito definita Azienda*),

**E**

*se soggetto singolo*

La soc. ...., con sede legale in ....., via ... codice fiscale e partita IVA, come da certificazione rilasciata il..... dalla CCIAA di ....., rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. ..., nato a ... il ..., nella sua qualità di rappresentante legale (di seguito definito soggetto accreditato)

*se raggruppamento di imprese e di scopo*

quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese o di scopo con la ....., come di seguito meglio specificato. Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

**PREMESSO CHE**

- la legge n. 328/2000 agli articoli 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3 prevede, tra gli altri, in capo ai comuni l'esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale;
- la Legge Regionale della Lombardia n. 3/2008 prevede all'art. 13, comma 1, lettera b e d) che i Comuni "*riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale*" e "*definiscono i requisiti di accreditamento delle unità d'offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti*";
- l'art. 16 della sopraccitata legge regionale prevede che "*l'accREDITAMENTO delle unità d'offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel Piano di Zona*";

**CONSIDERATO CHE**

- il comma 1 - articolo 4 dello STATUTO AZIENDALE definisce che la costituzione di AZIENDA SOCIALE CREMONESE asc "è finalizzata ad assumere in materia di governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito educativo, sociale e socio-sanitario attribuite ai Comuni";
- il comma 1 – articolo 1 del medesimo statuto evidenzia che AZIENDA SOCIALE CREMONESE asc è l'Ente strumentale dei citati Comuni, che "mantengono propria la titolarità della

pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'Ambito Territoriale cremonese, attraverso lo strumento dell'accordo di programma e del Piano di Zona”;

- i Comuni Soci di AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC sono n. 48 corrispondenti al territorio dell'Ambito Territoriale Cremonese;
- AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC svolge pertanto, di concerto con l'Ufficio di Piano di Ambito, un'azione di regolazione del sistema dei servizi alla persona in nome e per conto dei Comuni, compreso l'esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. .... con cui è stata approvata la procedura di accreditamento per l'erogazione di interventi di natura socio-assistenziale ed educativa inerenti il sistema di intervento integrato della domiciliarità, rivolti a persone in condizione di fragilità, disabili, minori e loro famiglie, residenti o domiciliati in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Cremonese, attraverso l'erogazione di Voucher sociali;

VISTA la determinazione dirigenziale n. .... con cui è stato approvato l'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento e che sono stati valutati ammissibili dalla Commissione valutatrice e quindi accreditati, e che la..... risulta accreditata.

RITENUTA la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, denominato “PATTO DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI SISTEMA DOMICILIARIETÀ MEDIANTE ACCREDITAMENTO E VOUCHERIZZAZIONE - AMBITO TERRITORIALE CREMONESE TRIENNIO 2024-2026“ fra AZIENDA SOCIALE CREMONESE e ....., come sopra rappresentati,

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente Patto disciplina i rapporti tra Azienda Sociale Cremonese ed il soggetto accreditato ..... rispetto all'erogazione di servizi ed interventi di natura socio-assistenziale ed educativa inerenti il sistema di intervento integrato della domiciliarità, rivolti a persone in condizione di fragilità, disabili, minori e loro famiglie, residenti o domiciliati in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Cremonese, attraverso l'erogazione di Voucher sociali.

### **ART. 2 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO**

Il Soggetto accreditato si obbliga:

- a) a concorrere con il Servizio Sociale Territoriale del Comune di residenza del cittadino alla predisposizione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) o Progetto Educativo Individuale (PEI), con particolare riferimento alle modalità e tempi di osservazione e valutazione del bisogno nonché all'erogazione dei servizi domiciliari, compreso il monitoraggio e la relazione finale, secondo gli strumenti e le modalità che verranno definite con Azienda Sociale Cremonese;
- b) ad utilizzare la piattaforma informatica per la gestione dei PAI/PEI concordati con il Servizio Sociale comunale (gestione/aggiornamento dei dati degli operatori impiegati; verifica della corretta registrazione delle prestazioni caricate anche ai fini della fatturazione e la timbratura degli accessi degli operatori presso i fruitori dei servizi accreditati; quanto necessario per una gestione efficace ed efficiente dei servizi erogati). La piattaforma e gli applicativi connessi da utilizzare verranno indicati da Azienda Sociale Cremonese a seguito del completamento delle procedure di accreditamento e verranno concordate tra le parti le modalità e le tempistiche di utilizzo nel corso del triennio di validità dell'accREDITAMENTO;

- c) a collaborare con le équipes specialistiche di Azienda Sociale Cremonese e con il Servizio Sociale Territoriale dei Comuni di Ambito in caso di qualsiasi esigenza di servizio riguardante l'utenza in carico;
- d) a rispettare tutti le prescrizioni, obblighi, oneri e vincoli esplicitati nell'Avviso Pubblico e nel Disciplinare;
- e) a mantenere i requisiti di accreditamento previsti per il servizio, così come definiti e offerti per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti accreditati;
- f) a comunicare prontamente ogni eventuale modifica che dovesse sopravvenire rispetto ai requisiti per l'accreditamento, facendoli venire meno, per consentire ad Azienda di predisporre gli opportuni provvedimenti in ordine alla sospensione dell'accreditamento e alla corretta informativa all'utenza;
- g) a rispettare i tempi e le modalità di attivazione del servizio, come indicato nel Disciplinare;
- h) a fornire ad Azienda, unitamente alla fatturazione degli interventi autorizzati con voucher, la rendicontazione attestante le prestazioni svolte;
- i) a comunicare prontamente ogni variazione rispetto ai nominativi degli operatori utilizzati nei singoli interventi individualizzati, curando il rispetto dei minimi professionali indicati nel Disciplinare.

### **ART. 3 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITANTE**

Azienda Sociale Cremonese è responsabile di tutti gli aspetti contrattuali con gli Enti Accreditati ed in particolare si obbliga:

- a) a definire e concordare con il soggetto accreditato le modalità e le tempistiche dell'uso della piattaforma informatizzata e relativi applicativi nonché degli strumenti operativi che verranno utilizzati utilizzo nel corso del triennio di validità dell'accreditamento, per quanto riguarda le aree e le tipologie di intervento, la gestione e aggiornamento dei dati degli operatori, la verifica della corretta registrazione delle prestazioni da caricare anche ai fini della fatturazione e la timbratura degli accessi degli operatori presso i fruitori dei servizi accreditati;
- b) a valutare la qualità dei servizi erogati dagli Enti accreditati, con gli strumenti e le modalità che verranno concordate tra le parti;
- c) a promuovere un confronto virtuoso e partecipato con gli Enti Accreditati ed i Comuni dell'Ambito Territoriale cremonese, al fine di individuare strategie che rendano possibile un continuo miglioramento dei servizi accreditati;
- d) a verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti di accreditamento del soggetto accreditato durante il periodo di durata dell'accreditamento, secondo le modalità indicate nel Decreto regionale n. 1254 del 15/02/2010 denominato "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociali" e successivi atti della Giunta regionale lombarda in materia;
- e) a provvedere alla verifica e liquidazione delle prestazioni effettuate dal soggetto accreditato.

### **ART. 4 - VALIDITÀ DEL PATTO**

Il presente Patto ha validità dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31 dicembre 2026. Azienda si riserva comunque la possibilità di rinnovare il presente Patto fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi e per volontà espressa da parte del Comitato Esecutivo dei Sindaci in rappresentanza dell'Assemblea dei Sindaci, previa valutazione del buon andamento dello stesso e dando comunicazione scritta al soggetto accreditato almeno entro 30 giorni prima della scadenza, dell'interesse a rinnovarlo, comunicazione cui l'Accreditata dovrà far seguire entro 30 giorni la comunicazione di interesse o meno.

### **ART. 5 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI**

Azienda Sociale Cremonese è l'unico interlocutore per il soggetto accreditato in relazione alla gestione amministrativa degli interventi di natura socio-assistenziale e/o educativa del sistema di intervento integrato della domiciliarità, rivolti a persone in condizione di fragilità, disabili, minori e loro famiglie, residenti o domiciliati in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale cremonese, attraverso l'erogazione di titoli sociali.

Al soggetto accreditato sarà corrisposto un pagamento, su presentazione di fattura su base mensile e contestuale presentazione della rendicontazione dell'effettiva erogazione degli interventi stabiliti dal voucher nel periodo di riferimento della rendicontazione.

In caso di ATI/ATS la fatturazione dovrà avvenire a cura della capogruppo.

La gestione della rendicontazione delle prestazioni dovrà seguire le seguenti indicazioni:

#### MODALITA' DI FATTURAZIONE PER GLI ENTI GESTORI – SERVIZI FINANZIATI DAI COMUNI

1. Fatturazione mensile entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento
2. Emissione di un'unica fattura per più utenti che fruiscono del medesimo servizio nello stesso mese specificando:
  - o nella descrizione: servizio erogato, nome utente/nucleo per esteso, periodo di riferimento e comune di residenza
  - o nel campo quantità: le ore erogate
  - o nel campo costo: il costo orario scorporato dall'IVA (se applicata)
3. Se la fattura prevede un allegato esplicativo:
  - a. l'allegato deve indicare: nome utente – comune/i di addebito (in caso di due comuni da addebitare indicarli entrambe) – periodo di riferimento – quantità di ore fruite
  - b. la fattura deve comunque riportare tante righe quante sono le tariffe addebitate per il servizio
  - c. l'allegato va inserito nella fattura elettronica su SDI
4. Inviare report timbrature con le modalità previste da Gecas, ove previste
5. Allegare il Timesheet se previsto (nel caso di ADM modulo già predisposto)
6. Non saranno più accettate fatture che riportano “quantità: 1” e costo complessivo.
7. Per i servizi attivi su cartella sociale va seguita la relativa procedura di rendicontazione.

#### MODALITÀ DI FATTURAZIONE DI SERVIZI FINANZIATI DA FONDI (FNPS – FONDO POVERTA' – FNA – MISURA UNICA – ECC.)

1. E' richiesta un'unica fattura secondo le modalità stabilite nei singoli Avvisi per tutti gli utenti che fruiscono della medesima Misura/Fondo e finanziati dalla medesima annualità, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento;
2. Nella descrizione è indispensabile specificare: “Nome del fondo – annualità del fondo – tipologia della misura – nominativo beneficiario per esteso (intestatario del progetto, non possono essere i minori per FP) – Comune di Residenza – periodo”;
3. Allegare i Timesheet alla fattura su SDI
4. L'attivazione dei vari servizi legati ai fondi è subordinata ad una comunicazione da parte di Azienda che indicherà i progetti approvati (con la specifica della tipologia di Fondo, del periodo di riferimento e dell'importo autorizzato);
5. Si ricorda che per alcuni titoli sociali FNA-FNPS è prevista da parte di ASC l'erogazione dell'intero contributo alle Tesorerie Comunali di residenza dei beneficiari, in questo caso le fatture dovranno essere intestate ai Comuni, fatta eccezione per il Comune di Cremona che richiede una fattura intestata direttamente ai beneficiari e inviate per e-mail agli AS/riferimento amministrativo ([rossana.cadeo@comune.cremona.it](mailto:rossana.cadeo@comune.cremona.it));
6. Per progetti particolari (es. PRO.VI, ecc.) viene fornito dettaglio della descrizione da scrivere in fattura al momento dell'adesione al progetto o comunque prima della prima fatturazione;
7. Per i progetti finanziati dal Fondo Povertà, a conclusione del servizio, inviare a [protocollo@aziendasocialecr.it](mailto:protocollo@aziendasocialecr.it) relazione dell'attività svolta specificando il beneficiario, il periodo di riferimento e descrivendo brevemente il servizio.

## ESEMPI DESCRIZIONI FATTURE PER SERVIZI FINANZIATI DA FONDI:

DESCRIZIONE PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA): FNA 2023 – esercizio 2024 – commissione del xx/xx/xxxx (specificare) - descrizione “misura riconosciuta” – nominativo beneficiario per esteso – Comune di residenza – periodo fatturato

DESCRIZIONE PER DOPO DI NOI: DDN ANNUALITA' 2018/2019/2020/2021/2022 (seguirà specifica per utente): tipologia di intervento – nominativo beneficiario per esteso – comune di residenza – periodo fatturato

DESCRIZIONE PER PRO.VI (periodo di fatturazione 01/05/22-30/04/23): attività a valere su PRO.VI 2021/ecc. – macroarea - nominativo beneficiario per esteso – tipologia di intervento effettuato - periodo di riferimento

DESCRIZIONE PER FONDO POVERTA': FONDO POVERTA' quota 20XX - codice CUP XXXXXXXXXXXXXXXX – tipo interventi (Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale; Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare, Servizi di mediazione culturale, Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità, TIS, PUC) - periodo fatturato - nominativo beneficiario RDC per esteso.

DESCRIZIONE PER IL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS): FNPS quota 20XX – commissione del xx/xx/xxxx (specificare) – descrizione “misura riconosciuta” - periodo fatturato - nominativo beneficiario per esteso..

Gli interventi attivati senza espressa autorizzazione da parte di Azienda Sociale Cremonese o del Servizio Sociale Comunale di riferimento non verranno liquidati.

Il termine di pagamento è di trenta giorni decorrenti dalla data di fine mese del periodo di riferimento.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

### **ART. 6 - CAUSE SOPRAVVENUTE SOSPENSIONE**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa potrà sospendere temporaneamente l'esecutività del patto di accreditamento. Decorso il tempo di 90 giorni senza che venga ripristinato, sarà facoltà del soggetto accreditato recedere dal Patto, senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per motivi di opportunità per un periodo complessivo massimo di 30 giorni senza che il soggetto accreditato possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'Amministrazione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

### **ART. 7 - RESPONSABILITÀ**

Il soggetto accreditato è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Patto.

È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto di esecuzione del servizio voucherizzato, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo al soggetto accreditato di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

### **ART. 8 - SUBAPPALTO E CESSIONE**

Sono vietati il subappalto ed è espressamente vietata la cessione, anche parziale, del Patto.

### **ART. 9 - MODIFICA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI**

Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

#### **ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLI**

Il Settore competente provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili per l'accreditamento richiesti e previsti nell'Avviso. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

#### **ART. 11 - PENALITÀ**

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni, saranno applicate le seguenti penali:

- a) **ERRATA RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE.** Azienda Sociale Cremonese applicherà all'Ente il pagamento di una penale di € 300,00= forfettarie qualora le fatture siano difformi (per due volte consecutive) alle dichiarazioni di rendicontazione. Lo stesso dicasi qualora i servizi in accreditamento siano rendicontati in modo impreciso o errato (imputazioni inesatte di prestazioni al cittadino evidenziate dal Servizio Sociale comunale o aziendale durante le opportune verifiche);
- b) **RITARDO NELL'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO RISPETTO AL TERMINE.** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 100,00= per ogni giorno di ritardo;
- c) **MANCATO RISPETTO DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI NELLE FORME E MODALITÀ PREVISTE DAL PAI o PEI.** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 500,00= forfettarie;
- d) **MANCATA DESIGNAZIONE DI SOSTITUTI DI OPERATORI ASSENTI.** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 200,00= per ogni giorno di mancata sostituzione;
- e) **PERSONALE SENZA IL POSSESSO DEL TITOLO RICHIESTO.** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 500,00= per ogni operatore attivo e sprovvisto del titolo richiesto dal Disciplinare;
- f) **MANCATA ORGANIZZAZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO PER IL PERSONALE ASSUNTO.** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 500,00= per ogni operatore attivo e sprovvisto della formazione richiesta dal Disciplinare.

Le penali di cui al presente articolo saranno contestate per iscritto da Azienda Sociale Cremonese al soggetto accreditato.

Il soggetto accreditato ha la possibilità di ricorrere alla sanzione comminata, fornendo per iscritto la documentazione che si ritiene utile a dimostrare le ragioni della contestazione non più tardi di 15 giorni dal ricevimento della sanzione.

Terminato il periodo, Azienda Sociale Cremonese provvederà a formalizzare la sanzione nella fatturazione del mese successivo alla contestazione formalizzata.

È fatto salvo il diritto di Azienda Sociale Cremonese al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

#### **ART. 12 - CAUSE DI RISOLUZIONE**

Il presente Patto può essere risolto, con effetto immediato, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte di Azienda Sociale Cremonese;

- c) inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti al servizio;
- d) impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- e) sub-appalto;
- f) perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accreditamento;
- g) impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- h) mancata attivazione e/o rispetto della tempistica di attivazione degli interventi richiesti;

Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall'Elenco; il soggetto accreditato avrà tempo 30 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nel presente Patto.

Il Patto è automaticamente risolto in caso di fallimento del soggetto accreditato.

### **ART. 13 - RINVIO**

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, all'Avviso Pubblico e al Disciplinare e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

### **ART. 14 - SPESE**

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'accreditato.

### **ART. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Nel caso di controversie, il soggetto accreditato non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte da Azienda Sociale Cremonese le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio.

In assenza di una soluzione concordata fra le parti la controversia sarà demandata al Tribunale di Cremona.

### **ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il soggetto accreditato è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell' espletamento del servizio.

Il soggetto accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Patto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il \_\_\_\_\_

p. AZIENDA SOCIALE CREMONESE

\_\_\_\_\_

p. IL SOGGETTO ACCREDITATO

\_\_\_\_\_